



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21 del 28-04-2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** e questo dì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **16:00**, si è svolto il CONSIGLIO COMUNALE, **in adunanza pubblica ed in prima convocazione**, a seguito di avviso di convocazione regolarmente trasmesso dal SINDACO **Angori Massimiliano**.

Nome	Presente / Assente
Angori Massimiliano	P
LELLI ANDREA	P
BIONDI LARA	A
CANARINI MINA	P
Del Zoppo Lorenzo	P
Giannotti Sara	P
CORTI EMILIANO	P
ANDREONI ARIANNA	P
FABBRIS GABRIELE	P
TRIPOLI ELISA	P
SPINESI LUCA	P
CAMPERA ELENA	A
SBRAGIA ROBERTO	P
BALDONI ANGELA	A
DE LUCA MARIO	P
DINI STEFANO	P
CARNI' VINCENZO	P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 14 Sono assenti Consiglieri N° 3

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28-04-2023 - pag.1 - COMUNE DI VECCHIANO

Partecipa **La Franca Paola Maria**, Segretario Comunale.

Angori Massimiliano nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa la designazione a scrutatori dei Consiglieri:

CORTI EMILIANO
ANDREONI ARIANNA
DE LUCA MARIO

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DA' ATTO CHE:

- IL CONSIGLIERE SPINESI SEGUE I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCOLLEGAMENTO
- DURANTE LA DISCUSSIONE DEL PUNTO 1) SI E' COLLEGATA IN VIDEO CONFERENZA LA CONSIGLIERA BALDONI
- PRIMA DELLA VOTAZIONE DEL PUNTO 1) IL CONSIGLIERE DINI HA LASCIATO LA SALA

Pertanto, al momento della votazione del presente punto, risultano presenti 14 consiglieri e assenti 3: Biondi, Dini e Campera.

Uditi:

- l'introduzione del Sindaco che comunica che i punti da 1) a 6) saranno discussi congiuntamente in quanto facenti tutti parte della "manovra del bilancio" mentre le dichiarazioni di voto e le votazioni saranno fatte sui singoli punti;
- il consigliere Fabbris che, in qualità di Presidente della Commissione Consiliare II "Bilancio e Affari Generali", comunica che i punti da 1) a 6) sono stati esaminati nella Commissione del 21/4 u.s. con esito favorevole a maggioranza dei presenti e votanti;
- gli interventi dei consiglieri Canarini, Carnì, Sbragia
- i chiarimenti forniti dal dirigente finanziario dott. Cantini;
- i successivi interventi dei consiglieri: De Luca, Carnì, Sindaco, Sbragia, Canarini, Carnì, Baldoni, Del Zoppo, Tripoli, Sbragia, Canarini, Giannotti.
- le conclusioni tratte dal Sindaco.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI;
- con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: [deliberazione 363/2021/R/RIF](#)), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);

- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: [deliberazione 459/2021/R/RIF](#));
- con la [determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021](#), recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la [deliberazione 363/2021/r/rif](#) (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: [determina 02/DRIF/2021](#));
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- con la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 è stata regolamentata la qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- con l'art. 14 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 c.d. "legge annuale per il mercato e la concorrenza" è stato modificato il comma 10 dell'art. 238 del Codice dell'Ambiente in materia di conferimento di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche (UND);
- l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 25/2023, in approvazione in via propedeutica alla presente, sono previste modifiche ed integrazioni alla disciplina regolamentare in materia di TARI da ultimo approvata con deliberazione consiliare n. 16 del 28.04.2022;
- la Legge n. 197/2022 rinvia al 30 aprile 2023 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

PRESO ATTO che secondo la [Legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 3, comma 5-quinquies. *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

RICHIAMATO:

- l'art. 7 della [deliberazione ARERA n. 363/2021](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario (PEF) da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- i PEF del Comune di Vecchiano 2022/2025 validati dall'Autorità di Ambito ATO Toscana Costa con determina n. 35/Direttore Generale del 2.05.2022, Registro generale n. 051/2022;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO:

- il [D.P.R. 158/1999](#) disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della [legge n. 147/13](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 validato dall'ente territorialmente competente di cui sopra con determina n. 35/Direttore Generale del 2.05.2022, Registro generale n. 051/2022 da intendersi qui interamente richiamato seppur non allegato, già oggetto di presa d'atto con deliberazione consiliare n. 32 del 3.5.2022;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dalla presente deliberazione che conferma quanto determinato con deliberazione n. 32/2022 adottata con riferimento al periodo d'imposta 2022;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla [delibera Arera n. 363/21](#), e s.m.i., validato e sopra richiamato, l'ammontare dell'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno risulta pari ad € 2.763.567,00, corrispondente al costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali pari ad € 4.619,00;
- predetto piano finanziario determina e contiene la stima della quantità dei rifiuti prodotti nonché la correlata ripartizione fra costi fissi e costi variabili del costo complessivo del servizio;
- che l'onere derivante dalle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#) e destinate alle utenze domestiche (UD), è quantificabile per l'anno 2023 in € 16.800,00, al lordo della TEFA da riconoscere all'Amministrazione Provinciale, trova copertura al Cap. 6439 del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 approvato in termini di schema con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 6.04.2023 e già depositato all'approvazione del Consiglio Comunale (n. proposta 24 del 13.04.2023) e che le stesse agevolazioni sono finanziate da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio e sono subordinate all'approvazione di predetto bilancio;
- che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, co. 659 e 660 della [Legge 147/2013](#) sono quantificabili in euro 105.887,69, come da relazione Sepi S.p.A. sotto indicata, e trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della [Legge 147/2013](#), che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;

- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#)", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, con le quali è stato affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

CONSIDERATO che le tariffe tengono conto delle risultanze dei fabbisogni standard ex comma 653 della L. 147/2023 nei termini disciplinati dalla delibera ARERA n. 363/2021 e riportati nella determinazione n. 35/2022 di ATO Toscana;

RITENUTO di confermare, in assenza di significative e diverse segnalazioni in merito, la percentuale di ripartizione della produzione di rifiuti fra utenze domestiche (UD) ed utenze non domestiche (UND) rispettivamente al 74,50% ed al 25,50% con un indice di correzione 1,5 UD/UND;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche già definiti nella deliberazione consiliare n. 32/2022 e confermati anche per il periodo d'imposta 2023 come rappresentato all'allegato 2 della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- i coefficienti Kb, per la determinazione della quota variabile delle utenze domestiche, sono assunti indicativamente nei valori minimi, ed i coefficienti Kc e Kd, della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, sono assunti nei valori massimi ad eccezione delle categorie 20, 21, 22, 24 e 27 per i quali sono applicati valori medi, ciò in conformità ed in applicazione del DPR 158/1999 sopra richiamato e della L. 147/2013;

RITENUTO dunque di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della [Legge 147/2013](#) e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

VISTA la relazione e l'elaborazione tariffaria di Sepi S.p.A. acquisita al ns. prot. 7252/2023;

RILEVATO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio de quo afferente alle istituzioni scolastiche ex art. 33bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato 2 alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di confermare le scadenze per il pagamento della tassa 2023 nei termini disciplinati dall'art. 13, comma 2 del Regolamento TARI ovvero:

- I rata: 31 maggio 2023;

- II rata: 31 luglio 2023;
- III rata: 30 settembre 2023;
- IV rata : 1 dicembre 2023 (saldo);

DATO ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del [D.Lgs. n. 504/92](#), modificato dall'art. 38-bis del [decreto legge. n. 124/2019](#), è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione dell'Amministrazione Provinciale ad oggi non adottata;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore III, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, acquisito al ns. prot. 7491 del 19.04.2023, rappresentato all'**allegato 1** della presente quale sua parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA l'eseguibilità immediata della presente delibera ai sensi dell'art. 134 comma 4 del [D.Lgs. n. 267/00](#), al fine di provvedere agli adempimenti gestionali conseguenti;

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Udite le dichiarazioni di voto:

- contrario dei consiglieri Sbragia e Carni
- favorevole del consigliere Spinesi

Atteso che il Sindaco pone in votazione il p. 2), con oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023", con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti	14
voti favorevoli	10
voti contrari	4 (Baldoni, De Luca, Sbragia e Carni)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e con esso si intendono approvate;
2. di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) rappresentate **all'allegato 2 (costituito da prima parte UD e secondo parte UND)**

alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del [D.P.R. 158/1999](#);

3. di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con determina n. 35/Direttore Generale del 2.05.2022, Registro generale n. 051/2022;
- i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, sono stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i coefficienti Kb, per la determinazione della quota variabile delle utenze domestiche, sono assunti indicativamente nei valori minimi, ed i coefficienti Kc e Kd, della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, sono assunti nei valori massimi ad eccezione delle categorie 20, 21, 22, 24 e 27 per i quali sono applicati valori medi, ciò in conformità ed in applicazione del DPR 158/1999 sopra richiamato e della L. 147/2013;
- sono confermate le agevolazioni ordinarie previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI a favore delle utenze domestiche ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), quantificate per l'anno 2023 in € 16.800,00 al lordo della TEFA da riconoscere all'Amministrazione Provinciale e finanziate da risorse di bilancio nei termini rappresentati in premessa nonché subordinate all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della [Legge 147/2013](#), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del [D.Lgs 504/1992](#), commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5% stabilita dall'Amministrazione Provinciale di Pisa;

4. di confermare le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2023, in attuazione dell'art. 13, comma 2 del Regolamento TARI, nei termini che seguono:

- I rata: 31 maggio 2023;
- II rata: 31 luglio 2023;
- III rata: 30 settembre 2023;
- IV rata : 1 dicembre 2023 (saldo);

5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

6. Di trasmettere la presente deliberazione ad ATO Toscana Costa, al soggetto gestore del servizio, Retiambiente Spa a mezzo della società operativa locale GEOFOR S.p.A., a SEPI Spa, ai dirigenti dell'Amministrazione ed alla posizione organizzativa in materia ambientale, ciascuno per le rispettive competenze.

7. Di incaricare i competenti Uffici a tutti i successivi adempimenti necessari a dare piena attuazione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la pubblicazione secondo quanto disposto al richiamato art. 15/bis del D.L. 34/2019;

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di adottare con urgenza gli atti conseguenti e correlati alla presente deliberazione;

con successiva votazione resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti	14
voti favorevoli	10
voti contrari	4 (Baldoni, De Luca, Sbragia e Carni)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO
Angori Massimiliano

IL SEGRETARIO COMUNALE
La Franca Paola Maria

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

=====



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 26 Del 19-04-2023

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Sulla presente proposta si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Vecchiano lì, 19-04-2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Mirko Cantini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 26 Del 19-04-2023

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SU PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO**

Acquisita la verifica del Responsabile si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Vecchiano lì, 19-04-2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mirko Cantini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vecchiano

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 28-04-2023

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2023 al 23-05-2023.

ALBO PRET. N° 528

Vecchiano, 08-05-2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.